

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 23 novembre 2007, n. 1426

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile "biomassa", nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia (Fg) alla località "Posta da Piedi", ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Istanza presentata dalla Società Ecoenergia srl, con sede legale in Foggia (Fg).

Il giorno 22 novembre 2007, in Bari, nella sede del Settore

PREMESSO CHE:

- con la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. sono state stabilite le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002

ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, mediante la convocazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'art.12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi della legge n.10 del 09.01.1991 art. 1 e come ribadito nel comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

Alla luce delle suindicate premesse

TENUTO CONTO:

1. che la Società proponente, ECOENERGIA S.r.l., con sede in Foggia, alla Via Conte Appiano n. 60, ha presentato istanza acquisita agli atti del Settore Industria ed Energia al prot. n. 38/6207 del 7 giugno 2006 per il rilascio di una Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile "biomassa" di potenza totale di 20 MW pari a n. 2 moduli da 10,00 MVA cadauno, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Posta da Piedi" del Comune di Foggia (FG);
2. che il giorno 5 settembre 2006 si è tenuta la 1a Conferenza dei Servizi nella quale è stata presentata, da parte della Società, la proposta progettuale rinviando la stessa a data successiva all'acquisizione del parere del settore ecologia e degli Enti interessati sul territorio;
3. che il giorno 12 settembre 2006 si è tenuta la 2a Conferenza dei Servizi;
4. che dalle conferenze di servizi espletate sono stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni e le certificazioni di seguito elencati:
 - Lettera della Regione Puglia Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia prot. n. 13686 del 20 novembre 2006, con la quale ritiene che l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse liquide da 20 MVA non rientri nella procedura di assoggettabilità a VIA, ex L.R. 11/2001, a condizione e con la prescrizione che venga totalmente stralciata dal progetto esecutivo la parte impiantistica destinata ai processi biochimici e che l'alimentazione sia costituita esclusivamente da oli vegetali con solo trattamento di filtrazione ed anidificazione.
 - certificato rilasciato dal responsabile del settore tecnico del comune di Foggia, dal quale risulta che i terreni oggetto dall'intervento hanno come Destinazione Urbanistica "Zona E agricola" e che non risultano compresi tra i siti di importanza comunitaria (SIC), tra le Zone di protezione speciale, (ZPS), e che non esistono vincoli inibitori ai sensi del D.lgs 42/2004;"
 - nota della ASL FG/3 – Servizio Igiene Pubblica prot. n. 6/1544/DD del 1 agosto 2006 relativo al parere favorevole, sotto l'aspetto igienico-sanitario;
 - la nota TERNA – Roma prot. n.

TE/P200703922 del 16 novembre 2007 con la quale ha comunicato la soluzione tecnica minima generale elaborata ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 79/99, della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas e Codice di rete di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (Codice di rete);

- nota della Provincia di Foggia, Settore Ambiente, prot. n° 29911 del 21 giugno 2006 con la quale dichiara la non competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lvo n. 152/2006;
- nota del comune di Foggia – Sportello Unico per le attività Produttive prot. 1786/SUAP del 4 luglio 2006 con la quale dichiara urbanisticamente compatibile con la ubicazione dell'impianto per effetto di quanto disposto dall'art. 12 co. 7 del D.lgs. n. 387/03;
- nota dell'Arpa Puglia prot. n.2310 del 9 febbraio 2006 con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni:
- Deve essere totalmente stralciata dal progetto esecutivo la parte impiantistica destinata ai processi biochimici e che l'alimentazione sia costituita esclusivamente da oli vegetali con solo trattamento di filtrazione ed anidrifizzazione;
- Prima della cantierizzazione del nuovo impianto di produzione di energia elettrica deve essere espletata, in collaborazione con questa Agenzia, una campagna di campionamenti ed analisi dell'aria, da effettuarsi nei punti prossimi all'insediamento produttivo ed in un intorno significativo interessato dalla ricaduta massima delle sostanze emesse, che deve essere stimato con opportune tecniche modellistiche, al fine di ottenere, in particolare, informazioni dettagliate sui valori di PM10, NO2, CO ed Ozono ante operam.
- Prima della messa in esercizio dell'impianto devono essere esplicitate, in una relazione tecnica da presentare a questa Agenzia, le proble-

matiche connesse alle emissioni odorigene rivenienti dalla combustione degli oli vegetali ed eventuali misure di contenimento;

- Prima della messa in esercizio dell'impianto devono essere presentato a questa Agenzia la documentazione tecnica di progetto dell'impianto di accumulo e trattamento delle acque meteoriche di stabilimento;
 - In fase di messa in esercizio, a pieno regime, dell'impianto devono essere effettuate, da tecnico qualificato, le misure dell'inquinamento Acustico esterno allo stabilimento e trasmettere le risultanze a questa Agenzia;
 - In fase di messa in esercizio deve essere effettuato il monitoraggio periodico degli inquinanti atmosferici con controllo non solo delle emissioni a camino ma anche in un intorno significativo, cioè nei punti di ricaduta degli stessi inquinanti e trasmesse le risultanze a questa Agenzia;
 - Ogni variazione significativa d'impianto quali, cambio tipologia combustibile, sostituzione o potenziamento dei moto-generatori, sistemi di captazione, ecc. anche se ritenuta migliorativa, deve essere sottoposta a questa Agenzia per l'approvazione.
 - nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Foggia prot. n. 8641 del 4 settembre 2006 con la quale invia il proprio parere di conformità alla realizzazione dell'impianto a biomassa, datato 5 luglio 2006 prot. 5989;
8. Rilevato che con l'acquisizione dei pareri espressi nelle conferenze di Servizi e quelli pervenuti successivamente, si conclude il procedimento amministrativo approvando la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile "biomassa" composto da n. 2 moduli di potenza pari a 10 MW cadauno, ubicati nella località "Posta da Piedi" del Comune di Foggia;
9. Considerato che la Regione Puglia -

Assessorato Sviluppo Economico - Settore Industria ed Energia con nota Prot. n. 38/1633 del 9 febbraio 2007 ha comunicato agli Enti interessati la conclusione del procedimento amministrativo e con pari nota ha invitato la Società ECOENERGIA S.r.l. a sottoscrivere l'atto di impegno e la convenzione previsti nella delibera di G.R. n° 35/2007, producendo le relative polizze fidejussorie;

CONSIDERATO CHE:

- l'impianto sorgerà su area a disposizione della Società giusta contratto di comodato gratuito sottoscritto in data 1 marzo 2006;
- in data 27 aprile 2007 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società ECOENERGIA S.r.l. ed il Comune di Foggia (Fg) l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Settore Contratti Appalti, in data 5 giugno 2007 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 008243 e della Convenzione al repertorio n. 008244;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n°1426 del 23 novembre 2007 allegata alla presente, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti;

Si ritiene, sulla base di quanto riportato in narrativa, rilasciare alla Società ECOENERGIA S.r.l. con sede legale in Foggia (Fg), l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile "biomassa" di potenza totale pari a 20 MW, composto da n. 2 moduli di potenza pari a 10 MW cadauno, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Posta da Piedi" del Comune di Foggia (FG), ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
- Vista la Direttiva 2001/77/CE;
- Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
- Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. . n. 35 del 23.01.2007;
- Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2

E' rilasciata alla Società ECOENERGIA S.r.l.

con sede legale in Foggia in Via Conte Appiano n. 60, Partita IVA 03449990716, di seguito indicata Società, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n.716/2005 e n. 35 /2007, l'Autorizzazione Unica alla:

- costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile "biomassa", costituito da 2 moduli da 10 MW ognuno, per una potenza elettrica complessiva di 20 MW, da realizzare in località "Posta da Piedi" del Comune di Foggia (FG);

ART. 3

La presente autorizzazione unica avrà durata di anni quindici a partire dalla data di inizio dei lavori, rinnovabili su richiesta della Ditta.

ART. 4

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

ART. 5

La Società dovrà dare inizio ai lavori entro un anno dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento e dovrà terminarli entro il termine di anni due dall'inizio dei lavori. I termini di inizio e di ultimazione potranno essere prorogati per un termine massimo di anni due nel caso di comprovate cause di forza maggiore.

ART. 6

Il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato è effettuato dalla Regione Puglia Settore Industria ed Industria Energetica e, per quanto di competenza, dal Comune di Foggia, a norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001, e dagli enti preposti per legge.

ART. 7

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n° 35/2007.
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto a Biomassa.
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica di Foggia, laddove previsto dalla normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.)
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 5, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno;

ART. 8

Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP al fine di stabilire i termini della presente autorizzazione;

ART. 9

Di notificare, a cura del Settore Industria e Industria energetica - Ufficio Industria energetica, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Foggia.

ART. 10

Il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in duplice originale, di cui uno da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Davide F. PELLEGRINO
